

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE**

N. 15 Reg.

Seduta del 04/04/2013

**OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL TEMPESTIVO
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED
APPALTI (ART. 9 D.LGS N. 78 DEL 1/7/2009, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 102
DEL 3/8/2009 E D.LGS N. 192 DEL 9/11/2012). PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

L'anno Duemilatredici, il giorno Quattro del mese di Aprile alle ore 12,00 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1. GOZZI Ruggero	<i>Sindaco</i>	X	
2. CONTI Enrico	<i>Vice – Sindaco</i>	X	
3. ARCANGELI Gilberto	<i>Assessore</i>		X
4. CASTELLARI Elena	<i>Assessore</i>	X	
5. GUIDUCCI Carlo	<i>“ Esterno</i>	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102 prevedeva:

- *le pubbliche amministrazioni, al fini di garantire la tempestività dei pagamenti, dovevano adottare entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;*
- *il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta la responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;*

Preso atto che le novità introdotte da tale disposizione comportavano la necessità di adottare una serie di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al punto 2) del primo comma dell'art. 9, relativo alla responsabilità disciplinare e amministrativa nei confronti dei funzionari che effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti;

*Atteso che l'art. 1 del D.lgs n. 192 del 09/11/2012 avente ad oggetto "Modifiche al D.lgs 9.10.2012, n.231 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'art. 10, comma 1, l. 11.11.2011, n.180" obbliga sostanzialmente anche i Comuni ad effettuare i pagamenti per beni e servizi, per transazioni commerciali concluse dal 01.01.2013, entro 30 (trenta) giorni e solo nel caso vi sia un accordo scritto tale termine può arrivare a 60 (sessanta) giorni, rendendo "di fatto" più stringente la precedente normativa; **il mancato rispetto di detti termini comporta automaticamente (ex art. 4 D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.lgs 192/2012), senza la necessaria previa costituzione in mora del debitore, la corresponsione degli interessi moratori, inoltre, il comma 2 dell'art. 6 D.lgs 231/2002 (così come modificato dal D.lgs 192/2012) dispone che "Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfetario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito";***

Considerato che con il 1° Gennaio 2013, è entrato in vigore l'art. 31 della legge 12.11.2011, n. 183 relativa al patto di stabilità interno degli Enti locali, che "obbliga" anche i Comuni con popolazione compresa fra i 1.000 ed i 5.000 abitanti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Tenuto conto che questo ente con popolazione al 31/12/2012 di 3.275 abitanti dal 1° gennaio 2013 è soggetto al rispetto del Patto di stabilità.

Verificato che l'obiettivo da rispettare per l'anno 2013 è stato fissato dalla legge 24.12.2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013, nella misura del 13% della spesa media corrente del triennio 2007-2009;

Dato atto che il D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213 ha rafforzato i controlli in materia di Enti locali ed in particolare quelli di natura contabile e finanziaria;

Considerato che:

- il dispositivo normativo trova immediati limiti rispetto all'attuale disciplina sul rispetto del patto di stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale, per le quali, a differenza delle spese correnti nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle stesse norme sul patto di stabilità;*
- in base all'attuale quadro normativo, è pressoché impossibile rispettare i termini di pagamento fissati dalla direttiva comunitaria (30 giorni) senza violare le norme sul patto di stabilità;*
- la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) comporta delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla attività ordinaria degli uffici per garantire il corretto espletamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi programmati;*

Considerato inoltre che l'attuale quadro normativo (Tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) rischia di generare conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività di questo Ente anche in considerazione del fatto che il sistema della competenza mista previsto dal vigente patto di stabilità comporta un legame diretto tra i pagamenti e le riscossioni in conto capitale che può causare gravi conseguenze qualora gli investimenti siano finanziati da contributi regionali o provinciali, in quanto dovendo anche questa Amministrazione rispettare le stesse regole del "Patto" tendenzialmente sono portate a ritardare notevolmente i tempi di liquidazione dei contributi medesimi;

Dato atto che attualmente:

- le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti sono contenute nel vigente Regolamento di Contabilità;*
- in particolare le fasi del procedimento di spesa sono disciplinate dall'art. 28 "Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno. Registrazione degli impegni", dall'art. 29 "Liquidazione delle spese", dall'art. 30 "Pagamento delle spese – Modalità di pagamento";*
- in base alla "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale", di cui all'art. 8, comma 1 "I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente", comma 13 "I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere";*
- il Servizio finanziario del Comune di Montescudo ed il Tesoriere, al fine di snellire al massimo l'operatività inerente la gestione dei pagamenti e degli incassi hanno attivato, il servizio di mandato informatico a firma digitale;*

Per i fini che qui interessano si ritiene che d'ora in avanti:

a) l'ordinazione di qualsiasi spesa potrà avvenire solo dopo avere acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria chiedendo al fornitore di citare nella fattura il numero della determina e l'impegno di riferimento;

b) tutte le fatture ricevute dal Comune sono protocollate e contemporaneamente trasmesse al Servizio finanziario il quale le registra in modo univoco ed omogeneo e le trasmette al relativo Responsabile dell'area del servizio competente di norma entro 7 giorni dal ricevimento;

c) la liquidazione delle fatture avviene con atto del Responsabile dell'area del Servizio interessato, attestante che il credito del terzo è liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte

dell'Ente dell'utilità o dei beni richiesti nella qualità e quantità prefissata, all'interno della somma a suo tempo impegnata, con richiamo al numero ed alla data dell'impegno stesso,

d) l'atto di liquidazione, unitamente a tutti i documenti giustificativi (Fattura, Durc) ed agli elementi indispensabili rispetto alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti quali CUP, CIG, CCB dedicato, verifiche di regolarità contributiva e fiscale eventualmente necessarie, deve essere trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti almeno 12 giorni prima che scada il termine per il pagamento;

e) prima dell'attivazione di qualsiasi nuova iniziativa e/o servizi i Responsabili di area sono tenuti a trasmettere al Servizio finanziario tutti i dati e le notizie necessarie a consentire una corretta previsione a livello contabile e fiscale onde giungere al momento del pagamento con tutti gli atti propedeutici correttamente formulati;

f) gli atti che comportano impegni e/o pagamenti in conto capitale dovranno indicare e rispettare la previsione di massima della tempistica dei relativi pagamenti, in modo tale che il servizio finanziario sia messo in grado di effettuare i debiti controlli in ordine al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità;

g) qualora il Servizio finanziario ravvisi che l'assunzione di un impegno di spesa possa arrecare pregiudizio al rispetto del patto di stabilità o agli equilibri finanziari del bilancio, renderà il relativo atto al Responsabile dell'ufficio di provenienza con motivazione scritta;

h) il responsabile del servizio finanziario verificherà costantemente il rispetto dei limiti programmatici del patto di stabilità interno, verificherà costantemente le disponibilità liquide presso il Tesoriere dell'Ente, e darà esecuzione ai pagamenti cercando di seguire di norma l'ordine cronologico di arrivo delle determinazioni di liquidazione;

i) in particolar modo per quanto riguarda gli atti di competenza dell'Area tecnica, si precisa che il D.lgs 192/2012, che come detto ha modificato il D.lgs 231/2002 prevedeva che le disposizioni in esso contenute non si applicavano al settore dei lavori pubblici, successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 ha disposto invece che la nuova disciplina riguarda anche la materia dei lavori pubblici per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, pertanto si ha che:

- 1) il termine di pagamento per le "Rate di acconto" è fissato in 30 giorni (ex art. 4, comma 2, D.lgs 231/2002 modificato dal D.lgs 192/2012);*
- 2) il termine di pagamento per il Sal - "Emissione del certificato di pagamento" è di 30 giorni per la verifica della prestazione (ex art. 4, comma 4, D.lgs 231/2002 modificato dal D.lgs 192/2012), se la società appaltante vorrà utilizzare il termine di 45 giorni (previsto dal Dpr 207/2010) deve essere previsto espressamente ed obbligatoriamente nel contratto;*
- 3) il termine di pagamento del "Saldo" è di 30 giorni (ex art. 4, comma 4 D.lgs 231/2002 modificato dal D.lgs 192/2012), se la stazione appaltante vorrà utilizzare il termine di 60 giorni (previsto dal Dpr 207/2010) deve prevederlo espressamente ed obbligatoriamente nel contratto giustificandolo dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;*

l) le spese ordinate ed effettuate senza il rispetto di quanto sopra indicato non potranno essere pagate e l'obbligazione intercorrerà tra la ditta e l'ordinante;

m) relativamente alla procedure di entrata, i responsabili delle aree sono tenuti alla tempestiva comunicazione al Servizio finanziario di ogni atto o provvedimento, di qualsivoglia natura, da loro

emesso che comporti o preveda entrate per l'ente, precisando che non sono ammissibili compensazioni fra entrate e spese.

Ritenuto quindi necessario delineare gli indirizzi necessari per dare piena e tempestiva attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 1 del D.lgs n. 192 del 9/11/2012;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla presente proposta;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento sui Controlli Interni

PROPONE

1) Di disporre l'immediata attuazione delle su esposte misure organizzative;

2) Di trasmettere copia del presente atto al Segretario comunale onde consentirgli di svolgere le necessarie funzioni di coordinamento e controllo, ai Responsabili di ciascuna area ed al Revisore dei Conti;

3) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la pubblicazione della stessa all'albo web dell'ente e di postarla sul Sito internet del Comune ai sensi dell'art. 9 del D.l. n. 78/2009 come convertito dalla legge n. 102/2009.

Inoltre, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **12/04/2013** al **27/04/2013**, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **1552** in data **12/04/2013** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 08/05/2013

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori